PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972

Art. 13

Per fronteggiare particolari e urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche e sanitarie a seguito del terremoto del gennaio-febbraio 1972 nelle Marche e' autorizzato nell'anno 1972 il limite di impegno di L. 150 milioni. Il limite d'impegno di cui al comma precedente e' utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la concessione dei contributi nella spesa per il completamento delle costruzioni gia' iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto, di ospedali, cliniche universitarie, policlinici ed ospedali clinicizzati compresi nei programmi approvati con le modalita' di cui alle leggi 30 maggio 1965, n. 574, 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383. Le annualita' occorrenti per il pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574 e degli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82 e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici. All'onere di 150 milioni derivante dall'applicazione del presente articolo nell'anno 1972 si fa fronte con corrispondente riduzione del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (2)

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni di comuni delle Marche colpiti dal terremoto del gennaio-febbraio 1972
Estremi	Decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 1972

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 6 ottobre 1972, n.552, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 1972, n.734, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per fronteggiare particolari ed urgenti situazioni determinate da sopraggiunte esigenze tecniche o sanitarie a seguito del terremoto del gennaio-febbraio e del giugno 1972 nelle Marche il limite di impegno di lire 150 milioni previsto dall'art. 13 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e' elevato a lire 350 milioni."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-di-comuni-delle-marche-colpiti/art-13/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it